

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2464 DEL 29/12/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA PER LA FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA - ANNI 2023-2027

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2732/22

Il Direttore U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 309 del 21/03/2018 era stata approvata la convenzione con l'Università degli Studi di Padova per la formazione medico-specialistica in scadenza il 31 dicembre 2022;
- con deliberazioni n. 432 del 20/03/2019 e n. 1607 del 24/09/2021 era stata invece aggiornata la convenzione di cui sopra, nello specifico, l'elenco delle Scuole di Specializzazione e delle strutture sanitarie (U.O.C./Servizi) di questa Azienda inserite nella rete formativa dell'Ateneo sopra citato;
- allo scopo di dare seguito alla collaborazione suddetta, l'Università degli Studi di Padova con nota, ns. prot. n. 63435 del 14/07/2022, ha proposto il rinnovo della convenzione per il prossimo quinquennio;

Ricordato, in merito alla formazione medico-specialistica, le seguenti disposizioni:

- il D.I. n. 402 del 13/06/2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art.3, comma 3, del D.I. n. 68/2015, che definisce gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture si cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialità, determinati dall'Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall'art.43 del D.Lgs n. 368/1999;
- il Decreto Direttoriale n. 1806 del 19/07/2021, con cui sono state accreditate le Scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Padova e le relative strutture della rete formativa delle singole Scuole di specializzazione;
- le disposizioni della Regione del Veneto per la formazione medico specialistica presso le strutture delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, di cui alle note circolari prot. n. 35512 del 30/01/2018, prot. n. 111059 del 22/03/2018 e alla DGR n. 417 del 12/04/2022 lettera r).

Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dal Direttore Medico f.f. del P.O. Santorso e dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione come da documentazione in atti.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, propone di approvare il testo della convenzione per la formazione medico-specialistica proposta dall'Università degli studi di Padova con l'elenco aggiornato delle Scuole di Specializzazione e delle strutture sanitarie (UOC/Servizi) collegate e complementari di questa Azienda, inserite nella rete formativa delle Scuole medico-specialistiche dell'Università citata, accreditate dal MIUR, entrambi allegati alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
- l'art.3 del Dlgs 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19
- le note protocollo n. 35512 del 30.01.2018 e n. 111059 del 22.03.2018 della Regione Veneto Area Sanità e Sociale

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della convenzione (con decorrenza 01.01.2023 – 31.12.2027) per la formazione medico-specialistica proposta dall'Università degli studi di Padova con l'elenco aggiornato delle Scuole di Specializzazione e delle strutture sanitarie collegate e complementari di questa Azienda, inserite nella rete formativa dell'Università citata, entrambi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
E AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
PER LA FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA**

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", come modificato dall'art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

VISTO il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

VISTO il Decreto MIUR 1 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato Decreto MIUR n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto MIUR 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2015, n. 126, S.O., recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall'articolo 15 del suddetto D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, che ha sostituito il precedente D.M. 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del citato D.L. n. 68/2015, il quale dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;

VISTO il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 68/2015, che definisce gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialità, determinati dall'Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1806 del 19 luglio 2021, con cui sono state accreditate le Scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Padova e le relative strutture della rete formativa delle singole Scuole di specializzazione;

VISTO il vigente Regolamento per la formazione medico-specialistica dell'Università degli Studi di Padova;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (di seguito denominata Università), con sede in via 8 Febbraio, 2 – 35122 Padova, P.IVA 00742430283, rappresentata dalla Magnifica Rettore, prof.ssa Daniela Mapelli

E

L'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA (di seguito denominata Azienda) / con sede in Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI), P.IVA e C.F. 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere per l'Università.

Art. 2 - Possesso dei requisiti

Ai fini del completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università, l'Azienda mette a disposizione delle Scuole di Specializzazione indicate nell'allegato 1 il personale, le strutture e le attrezzature delle Unità Operative riportate nello stesso allegato in corrispondenza della relativa Scuola di Specializzazione. L'Azienda attesta che le strutture di cui all'allegato 1 sono in possesso di tutti gli standard generali e specifici previsti dal D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, ai fini dell'accreditamento quali strutture della rete formativa delle relative Scuole di Specializzazione e che le stesse non sono state messe a disposizione di reti formative di Atenei diversi.

L'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente all'Università ogni variazione che determini il venire meno dei presupposti e delle condizioni necessarie per il possesso degli standard generali e specifici di cui al D.I. 402/2017.

Art. 3 - Attività del medico in formazione specialistica

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura convenzionata sono concordati dalla Direzione della Scuola di specializzazione con la Direzione sanitaria e con il dirigente responsabile della struttura stessa.

Durante lo svolgimento delle suddette attività assistenziali presso la struttura convenzionata, l'Azienda garantirà allo specializzando la presenza di un supervisore, che potrà essere il responsabile della struttura stessa o un suo delegato.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura convenzionata, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal supervisore.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali.

Art. 4 - Frequenza

Il controllo della frequenza degli specializzandi in formazione è affidato al responsabile della struttura dove si svolge l'attività formativa. La documentazione di attestazione della frequenza dev'essere trasmessa al Direttore della Scuola di specializzazione, al quale vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze.

Art. 5 - Tutela assicurativa

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 6 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università e Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- L'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n.

221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale

- L'Azienda è tenuta a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata
- L'Azienda, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale gli specializzandi saranno inseriti, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto
- L'Università è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi gli specializzandi. Nello specifico si fa carico di:
 1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);
 2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche.

L'Azienda, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale gli specializzandi saranno inseriti, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata da ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, qualora gli specializzandi dell'Università, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, siano esposti a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture dell'Azienda ove saranno inseriti, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs 101/2020, le Parti concordano quanto segue:

1. Gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio degli specializzandi in funzione dell'attività che verrà effettuata presso l'Azienda e concordano il vincolo di dose. L'Esperto di Radioprotezione dell'Università provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo
2. Il Medico Autorizzato dell'Università, per gli specializzandi classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti che sarà inviato all'Azienda
3. L'Azienda provvede a dotare gli specializzandi di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza

Con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda trasmette all'Esperto di Radioprotezione dell'Università la dosimetria personale che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dall'Università.

Art. 7 – Privacy

L'Azienda, l'Università e gli specializzandi si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 Gdpr) in materia di trattamento di dati personali, con particolare riferimento all'eventuale trattamento di dati sensibili.

Lo specializzando è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dall'Azienda circa le modalità di utilizzo dei dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

La titolarità del trattamento dei dati personali durante il tirocinio presso la struttura è in capo all'Azienda medesima e lo specializzando sarà individuato quale "soggetto designato" ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies* del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dovrà provvedere al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, attenendosi precisamente alle istruzioni a tal fine impartitegli e comunque nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei trattamenti rispetto alle finalità perseguite.

Art. 8 - Mensa ed uniformi di servizio

L'Azienda garantisce agli specializzandi l'accesso alla mensa a prezzo pieno e alle altre strutture logistiche di supporto della struttura in cui essi svolgono l'attività formativa, oltre che ai servizi previsti per il personale dipendente.

L'Azienda mette a disposizione degli specializzandi le uniformi di servizio.

Art. 9 - Incarichi di insegnamento

Nei limiti stabiliti dalle normative di Ateneo, l'Università potrà affidare al personale dipendente dell'Azienda, in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa vigente, le funzioni di professore a contratto per lo svolgimento degli insegnamenti previsti dal corso di specializzazione o per attività didattiche integrative.

A tale riguardo, l'Azienda autorizza sin d'ora i propri dipendenti allo svolgimento delle attività sopra indicate, fatto salvo il consenso degli interessati.

L'Azienda rilascerà al proprio dipendente, ove previsto, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 impegnandosi a trasmetterla alla struttura universitaria coinvolta in tempo utile per consentire l'attribuzione dell'incarico da parte dell'Università.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2027, con la possibilità per le parti di rinnovarla espressamente, dandone comunicazione almeno tre mesi prima di tale termine. Le parti possono inoltre recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale.

L'Azienda si impegna comunque a consentire il completamento della formazione medico-specialistica agli specializzandi ancora in corso al momento del recesso.

Art. 11 - Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 - Imposta di bollo e di registro

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico dell'Università, che fornirà all' Azienda l'attestazione dell'avvenuto assolvimento.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 13 - Norma finale

Le parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applichino le disposizioni di legge e i regolamenti dell'Università, applicabili in materia.

La Rettore dell'Università degli Studi di Padova
Prof.ssa Daniela Mapelli
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana
Dott. Carlo Bramezza
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

ULSS7-PEDEMONTANA

<i>OSPEDALE ALTO VICENTINO - SANTORSO</i>			
	UNITÀ OPERATIVA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
	SERVIZIO MEDICINA DI LABORATORIO	COLLEGATA	PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA
	PSICHIATRIA	COLLEGATA	PSICHIATRIA
	REUMATOLOGIA	COLLEGATA	REUMATOLOGIA
<i>OSPEDALE SAN BASSIANO - BASSANO DEL GRAPPA</i>			
	UNITÀ OPERATIVA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
	ANATOMIA PATOLOGICA SBSV	COLLEGATA	ANATOMIA PATOLOGICA
	CHIRURGIA VASCOLARE	COLLEGATA	CHIRURGIA VASCOLARE
	GERIATRIA	COLLEGATA	GERIATRIA
	PNEUMOLOGIA	COLLEGATA	MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
	PRONTO SOCCORSO	COLLEGATA	MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA
	NEUROLOGIA	COLLEGATA	NEUROLOGIA
	ONCOLOGIA	COLLEGATA	ONCOLOGIA MEDICA
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	COLLEGATA	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
	PSICHIATRIA	COLLEGATA	PSICHIATRIA
<i>STRUTTURE TERRITORIALI</i>			
	UNITÀ OPERATIVA	TIPOLOGIA STRUTTURA	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	COLLEGATA	IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
	CSM THIENE; CSM SCHIO; CSM BASSANO	COMPLEMENTARE	PSICHIATRIA
	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE	COLLEGATA	SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE
	DIREZIONE SANITARIA	COLLEGATA	STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA

Per ciascuna Scuola di specializzazione si intendono inoltre convenzionate, oltre alla struttura corrispondente alla Scuola, le ulteriori strutture aziendali necessarie al completamento degli Standard/Requisiti previsti dal decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402.